



STATUTO

“La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017”.

Premessa:

È stata deliberata la modifica dello Statuto in data 30 Maggio 2022 dalla Assemblea dei soci.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata «ASSOCIAZIONE VOLONTARIA-MENTE - ODV», con sede legale a MERATE (LC), Via Annunciata 24. Di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'associazione ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 2 - Natura, statuto e regolamento

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale dell'associazione e vincola gli associati alla sua osservanza.

Il presente statuto è modificabile da parte di apposita Assemblea straordinaria nei termini definiti dai successivi artt. 12 e 14.

Il regolamento, che sarà deliberato dalla Assemblea degli associati, disciplinerà nel rispetto dello statuto gli aspetti relativi alla struttura dell'associazione e all'attività da svolgere qui non contemplati.

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - Scopi e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- a) tutelare i portatori di disagio psichico al fine di evitare e/o superare situazioni di emarginazione;
- b) promuovere e/o partecipare alla ricerca ed alla sperimentazione di metodi volti a prevenire, curare, riabilitare i pazienti onde promuovere il loro inserimento in strutture occupazionali;
- c) attivare nel territorio, tutte le risorse istituzionali e non, propositive ad una nuova cultura del disagio psichico, il tutto come meglio precisato nel presente statuto;
- d) mettere in atto ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento di finalità sociali;
- e) operare principalmente sul territorio di Merate e della provincia di Lecco.

Art. 4 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'associazione si propone di:

- a) organizzare iniziative volte all'ottenimento di fondi e di donazioni;



realizzare opuscoli, periodici, strumenti multimediali che informino e promuovano le iniziative della associazione;

realizzare progetti nel campo della salute mentale specie preventivi e riabilitativi;

stipulare convenzioni con enti statali, aziende ospedaliere o altro soggetto per l'erogazione di servizi nel campo della malattia mentale;

- e) sensibilizzare al tema della malattia mentale in tutti i suoi aspetti sociali, attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche od occasionali, supporti multimediali ed ogni altro mezzo di comunicazione, anche in collaborazione con altre associazioni o gruppi locali diffusi sul territorio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 5 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 6 - Gratuità delle prestazioni e rimborso spese

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Possono essere rimborsate dall'associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione.

TITOLO III - GLI ASSOCIATI

Art. 8 - Ammissione ed esclusione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono soci coloro che, a seguito di domanda scritta, sono stati ammessi mediante deliberazione dal Consiglio direttivo, purché versino la quota associativa annuale.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

L'adesione all'associazione comporta il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione medesima.

In caso di soci minorenni, il diritto di voto è esercitato dal genitore o dal soggetto investito della patria potestà.

Per gravi e comprovati motivi, i soci che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, possono essere radiati dall'associazione a seguito di deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Da socio si decade per il mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi tre mesi dall'eventuale sollecito scritto oppure per recesso del socio.

Art. 9 - Diritti

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per il suo scioglimento anticipato e per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Doveri

Gli associati sono obbligati a:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo;
- c) tenere verso gli altri componenti ed all'esterno dell'associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà e di giustizia ed attuato con correttezza, onestà, probità e rigore morale;
- d) versare la quota associativa annuale.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 - Composizione e presidenza dell'Assemblea

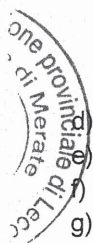
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente assistito dal Segretario; in caso di assenza o d'impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il suo Presidente.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

In sede ordinaria l'Assemblea provvede :

- a) all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- b) all'approvazione dei programmi d'attività da svolgere;
- c) all'elezione del Consiglio direttivo e del Revisore dei conti;



- a) a decidere sulle questioni sottoposte dal Consiglio direttivo;
- b) a determinare l'entità della quota associativa annuale;
- c) a deliberare l'esclusione di associati;
- g) ad approvare il regolamento di cui al precedente Art. 2.

In sede straordinaria l'Assemblea provvede:

- a) a deliberare sulle modifiche statutarie;
- b) a deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- c) a deliberare su provvedimenti straordinari.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente.

In via ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di aprile successivo all'anno di esercizio, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo, oppure quando un decimo degli associati ne facciano richiesta scritta.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante lettera ordinaria, o in altra forma deliberata dal Consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli associati.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Non essendo valida l'Assemblea in prima convocazione per mancanza del numero legale, essa sarà convocata in seconda convocazione, che può avvenire non prima di 24 ore dalla prima e potrà validamente deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei soci intervenuti oltre quelli rappresentati.

Art. 16 - Rappresentanza degli associati

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo, o di un altro organo sociale.

Art. 17 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. Il libro dei verbali può essere consultato da ogni associato, previa richiesta scritta.

Art. 18 - Composizione, convocazione e validità di riunione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti, eletti

dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice presidente.

Il Consiglio direttivo nella prima seduta nomina fra i suoi membri:

- a) il presidente;
- b) il vice presidente;
- c) il segretario;
- d) il tesoriere.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente assistito dal Segretario; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Vice presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i candidati non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio immediatamente, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 19 - Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice presidente o più vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 21 - Verbale del Consiglio direttivo

Il verbale di ogni riunione del Consiglio direttivo, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea, sono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci, previa richiesta.

Art. 22 – Elezione del Presidente e durata in carica

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Art. 23 – Funzioni del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio direttivo;
- b) dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi;
- c) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- d) stipulare le convenzioni, i contratti e compiere tutti gli atti giuridici relativi all'associazione. In caso d'urgenza e d'indifferibilità può assumere i poteri del Consiglio direttivo, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
- e) può inoltre aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Art. 24 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richiama.

Art. 25 - Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.

I verbali, di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

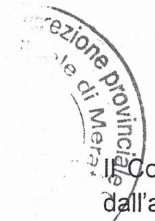
Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V – BILANCIO E RISORSE

Art. 27 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art.84 del D.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Art. 28 - Scritture contabili

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 29 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 30 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 31 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

TITOLO VI – ASSICURAZIONE

Art. 32 - Assicurazione dei volontari

Gli associati che nell'associazione prestano attività operative sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante l'opera di volontariato.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Merate, addì ventitre maggio duemilaventidue – 23 Maggio 2022 –

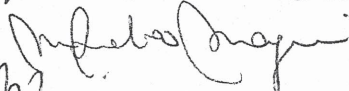
F.to MARCELLO RIPAMONTI



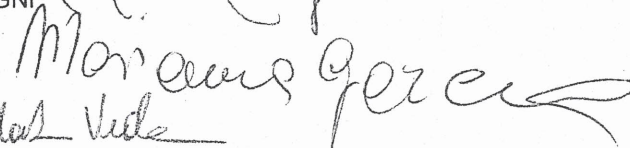
F.to MARCO MILANI



F.to MARIA AURELIA MAGNI



F.to MARIANNA GARCEA



F.to MARTINA VIOLA

